

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 80/13 sub 2 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

Dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott. ssa Caterina Passarelli

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 24/7/2013

DA

dott. **Nicola Cendron** (Avv. **Stefano Sella** di Treviso)

CONTRO

Fallimento **Autotransporti di A. Zanin** s.r.l. in liquidazione (Giudice Delegato dott. Alberto Valle, curatore dott. **Paolo Serrano**)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premesse che:

- il dott. Nicola Cendron aveva chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento **Autotransporti di A. Zanin** s.r.l. in liquidazione per euro 30.000,00 in prededuzione, oltre accessori, a titolo di compenso per avere redatto la relazione ex art. 161 co. 3 L. Fall.,

- il giudice delegato aveva ammesso il credito in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per euro 25.000,00, oltre a c.p. con lo stesso privilegio e iva in chirografo

subordinatamente all'emissione della fattura;

avverso tale decreto ha proposto opposizione il dott. **Condrea** in ordine al quantum e alla collocazione del credito;

il fallimento si è costituito resistendo;

ritenuto che:

Sul Quantum.

E' pacifico che il compenso tra la società e il professionista fu pattuito con convenzione di data certa opponibile alla procedura. Il fallimento resistente deduce che nella relazione ex art. 172 L. Fall. il Commissario Giudiziale (e a tale eratore del fallimento **Autonip**) aveva espresso valutazioni decisamente critiche nei confronti dell'attestatore, segnalando gravi omissioni ed errori, tanto che il concordato, giudicato non fattibile dal Commissario Giudiziale, era stato respinto dai creditori, con susseguente dichiarazione di fallimento. Eccepisce conseguentemente l'inadempimento del professionista e ritiene fondato l'intervento del giudice delegato di riduzione del compenso siccome idoneo a rimediare lo squilibrio del sinallagma contrattuale generato dall'inadempimento dell'attestatore. Il ricorrente sostiene di avere bene eseguito l'incarico, tanto che il concordato fu ammesso e successivamente non approvato per scelta dei creditori non imputabile all'asseveratore, replica che l'eccezione di inadempimento potrebbe semmai comportare l'esclusione del credito, non la sua riduzione, posto che la quanti minoris è un'azione tipica non prevista per il contratto di prestazione d'opera intellettuale. In proposito il fallimento invoca l'applicazione da parte del giudice del potere di correzione contro gli squilibri contrattuali, il cui esercizio, che si concretizza nella riduzione del corrispettivo, deve ritenersi consentito quale espressione di un principio generale.


Le critiche del ricorrente sono fondate. L'inadempimento del professionista che abbia eseguito la prestazione d'opera intellettuale, può dare luogo alla risoluzione del contratto oppure al risarcimento del danno, non alla riduzione del compenso regolarmente pattuito, non essendo tale forma di riequilibrio del sinallagma contrattuale specificamente prevista dalla legge in relazione a questa fattispecie, né espressione di un principio generale dell'ordinamento.

Sulla prededuzione.

Non è condivisibile Cass. 8533/2013 laddove sembra affermare categoricamente il nesso di funzionalità ex art. 111, 2° co. L. Fall. della prestazione del professionista che assiste il debitore che accede alla procedura di Concordato Preventivo e conseguentemente la prededucibilità del relativo credito a prescindere da qualsiasi altra valutazione. Come giustamente osserva la procedura resistente, se fossero prededucibili tutti i crediti funzionali alle procedure concorsuali, ivi compreso il Concordato Preventivo, allora sarebbe prededucibile anche il credito corrispondente all'attività professionale prestata in funzione di un concordato dichiarato inammissibile ex art. 162 L. Fall., o prestata in favore di un interesse dell'imprenditore addirittura antagonista rispetto a quello della massa dei creditori (ad es. in sede di reclamo ex art. 26 L. Fall.); casi questi in cui la prededuzione non ha senso né giustificazione, tant'è che per tali crediti la giurisprudenza impone l'esclusione dal passivo del fallimento in quanto si tratta di attività che non è di interesse per la massa dei creditori (Cass. 7166/2012, Cass. 23796/2006).

Conformemente ad altre pronunce della S.C. (Cass. 8534/2013, 27926/2013, 3402/2012, 21924/2011) ritiene il Tribunale che il nesso di funzionalità rilevi ai sensi dell'art. 111 L. Fall. allorché si riscontri un rapporto teleologico tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura unitamente a un interesse della procedura (cioè della massa dei creditori) che riceve soddisfazione proprio dal rapporto che ha dato origine al credito. Tale interesse per la massa dei creditori va valutato rispetto alla procedura di riferimento, perché il nesso di funzionalità è chiaramente indicato dalla legge con riferimento alle procedure c.d. minori (a quella di Concordato Preventivo nel caso di specie, non quindi al fallimento) e va valutato tenendo conto dei risultati ottenuti nella procedura grazie all'opera del professionista. Ne discende, ad es., in materia di credito del professionista che ha assistito l'imprenditore in una procedura concorsuale minore, che si deve escludere l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (Cass. 23796/2006 richiamata da Cass. 21924/2011).

Già il Commissario Giudiziale nella sua relazione ex art. 172 L. Fall. aveva posto in evidenza i gravi vizi e limiti della prestazione del professionista, riferendo ad es. che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano erano stati attestati sulla



base di verifiche che non trovavano puntuale riscontro nella contabilità e documentazione aziendali, che l'attestatore non aveva esplicitato e dimostrato l'attività di verifica concretamente compiuta, che in molti punti la relazione del professionista ripeteva acriticamente la relazione patrimoniale del liquidatore e della proposta di concordato, che l'ammontare dei creditori con privilegio generale mobiliare degradati superava di molto quelli risultanti dal piano per i quali era stata rilasciata l'attestazione, che mancava una corretta simulazione dell'ipotesi alternativa di fallimento, che le spese in prededuzione e il passivo privilegiato erano risultati superiori a quelli considerati nell'attestazione, così pure il debito iva era risultato superiore, con la conseguenza che l'iva non veniva pagata integralmente, rendendo inammissibile il piano. Riferiva inoltre che l'attestatore non aveva considerato che anche le ritenute operate e non versate rientravano tra i crediti non falcidiabili. Il Commissario Giudiziale, nella citata sua relazione, rilevava di avere verificato che per i creditori privilegiati degradati l'ipotesi fallimentare rappresentava addirittura la soluzione più vantaggiosa. Tale vantaggio emergeva anche per i creditori chirografari, seppure subordinatamente al buon esito di alcune azioni revocatorie.

Alla luce di tali evidenze ben si capisce il senso del voto dei creditori. Con ogni probabilità, all'esito di più attente e approfondite verifiche e valutazioni l'attestazione avrebbe dovuto concludersi con un giudizio di non fattibilità del piano. E paradossalmente, in tal modo, pur mancando il nesso di funzionalità con gli interessi dell'imprenditore, l'opera dell'attestatore avrebbe ben potuta considerarsi funzionale all'interesse dei creditori. Se non altro avrebbe comportato il risparmio di attività procedurali inutili e costose.

Infine, si consideri che il fatto che la procedura di Concordato Preventivo si sia conclusa negativamente, in forza del voto contrario all'omologa espresso dalla maggioranza dei creditori integra un forte indizio circa la mancanza di utilità dell'opera del professionista per i creditori (concordatari). Tale presunzione non è vinta nel caso di specie, non avendo il professionista opponente evidenziato alcun elemento da cui desumere che la sua opera è stata utile per i creditori.

Va conseguentemente respinta la domanda di attribuire la prededucibilità al credito.

Il rigetto di tale ultima domanda e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, in modifica del provvedimento impugnato, ammette il credito del dott. Nicola Condron per € 30.000,00 oltre a C.P. con il privilegio ex art. 2751 bis n. 15 c.c., oltre a iva in chirografario previa emissione della fattura.

Compensa le spese.

Ordina la variazione dello stato passivo.

Treviso, 28/01/2014

Il Presidente estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria
il 29-1-2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA